



Presidente

AL
RPCT dell'OMISSIS

Fasc. UVCAT 649/2023

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richieste di parere del RPCT dell'OMISSIS in merito all'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali di cui all'art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e al c.d. divieto di *pantouflage* (protocolli ANAC n. OMISSIS e n. OMISSIS)

Con riferimento alle note in oggetto, con le quali il RPCT dell'OMISSIS ha richiesto all'Autorità dei pareri in merito all'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali di cui all'art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e al c.d. divieto di *pantouflage*, si rappresenta quanto segue.

Primo quesito - Obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali di cui all'art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 (prot. ANAC n. 419 del 3.01.2023)

La prima questione prospettata concerne l'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali di cui all'art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 dei componenti del CdA dell'OMISSIS.

Nel dettaglio, il RPCT, illustrando la richiesta di un componente del CdA dell'OMISSIS di non pubblicare nella sezione AT del sito dell'ente la propria dichiarazione dei redditi regolarmente consegnata al RPCT, ha chiesto all'Autorità di voler considerare una forma alternativa di pubblicità dei dati in parola, compatibile con la tutela del diritto alla riservatezza e alla sicurezza del richiedente.

A tal proposito, occorre preliminarmente precisare che la pubblicazione dei dati oggetto di obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 non può trovare limiti diversi da quelli eventualmente esplicitati nelle norme considerate. Sulla derogabilità agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 per presunte esigenze legate alla sicurezza individuale degli interessati, l'Autorità è stata già chiamata ad esprimere un orientamento e tale problematica - con specifico riferimento al comparto difesa-sicurezza - è stata affrontata anche nell'Atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017.

Occorre, infatti, ricordare che il legislatore, nei casi di pubblicazione obbligatoria, tra cui rientrano le ipotesi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, ha effettuato a monte una valutazione circa la prevalenza del diritto di trasparenza rispetto ad altri interessi.

Ai sensi dell'art. 7-bis, co. 1, nei casi in cui norme di legge o di regolamento dispongano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni devono prima verificare l'esistenza del presupposto di legge o di regolamento che legittima la diffusione del documento o del dato personale e poi, ove ne ricorrano i presupposti, rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili. Detta previsione è applicabile anche agli obblighi indicati all'art. 14.

Così, il Garante della Privacy, nelle Linee guida in materia di trattamento di dati personali del 2014, ha dedicato il paragrafo 9b. agli accorgimenti da adottare nella pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi previste dall'art. 14. La stessa Autorità, nella delibera 241/2017, ha chiarito che, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, l'obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi può ritenersi assolto anche con la sola pubblicazione del quadro riepilogativo.

Alla luce del quadro normativo vigente, deve pertanto ritenersi che la determinazione in merito alla possibilità di consentire eventuali deroghe spetti in via prioritaria al legislatore.

Pertanto, si ritiene che neppure gli obblighi di pubblicazione contenuti all'art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 possono essere oggetto di deroga in via interpretativa per ragioni afferenti alla sicurezza dei soggetti tenuti ad osservarli e dei propri familiari.

Infine, a conferma di quanto sopra chiarito, si ricorda che solo con l'introduzione dell'art. 1, co. 7, del d.l. n. 162/2019, convertito in l. n. 8/2020, il legislatore ha previsto – sulla base della necessità di tutelare le “ragioni attinenti alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico” – che con Regolamento, sono individuati i dirigenti dell'amministrazione del Ministero dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non debbono essere pubblicati i dati dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013. Ciò “in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna”. Eventuali deroghe, pertanto, potranno essere applicate solo ai soggetti individuati dal Regolamento previsto in via legislativa, non essendo possibile, in assenza di una rinnovata volontà legislativa, estendere tali categorie escluse per ricomprendervene altre.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, l'Autorità non può identificare in via interpretativa deroghe all'obbligo di trasmissione e successiva pubblicazione ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 dei dati di cui al comma 1 del medesimo articolo in quanto eventuali deroghe possono essere stabilite soltanto per via legislativa.

[Secondo quesito - Il c.d. divieto di pantouflage \(prot. ANAC n. 5653 del 23.01.2023\)](#)

La seconda questione prospettata concerne il c.d. divieto di pantouflage. L'istante fa riferimento, in particolare, alla definizione della “attività lavorativa o professionale in destinazione” e alla corretta interpretazione di tale espressione, chiedendo di chiarire se possa annoverarsi tra le fattispecie consentite la titolarità, presso un ente privato, di una carica sociale quale componente di un consiglio di amministrazione, senza deleghe di gestione, e se il carattere onorario dell'incarico possa assumere rilievo.

A tal proposito, preme innanzitutto richiamare quanto già rappresentato nel PNA 2022, approvato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, in merito all'attività lavorativa o professionale svolta presso un soggetto privato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione.

In relazione a tale espressione, l'Autorità ha valutato sia da preferire un'interpretazione ampia, in quanto l'attività lavorativa o professionale in questione va estesa a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale con i soggetti privati e quindi a:

- rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato
- incarichi o consulenze a favore dei soggetti privati.

Sono esclusi dal pantouflage gli incarichi di natura occasionale, privi, cioè, del carattere della stabilità. Invero, l'occasionalità dell'incarico fa venire meno anche il carattere di “attività professionale” richiesto dalla norma,

che si caratterizza per l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata.

Peraltro, l'Autorità ha già avuto modo di chiarire che gli incarichi ricoperti presso gli organi di amministrazione siano da ricomprendere nell'ambito di applicazione del c.d. divieto di pantouflage in quanto organi a cui competono in generale le scelte gestionali dell'impresa e in quanto tali idonei a generare il rischio di cattura dell'interesse pubblico, rischio che il divieto in esame intende scongiurare.

Invero, ai fini dell'applicazione del divieto di *pantouflage*, occorre considerare non solo le funzioni personalmente imputabili al soggetto preso a riferimento (nel caso di specie privo di deleghe gestionali), ma anche quelle dell'organo in cui è incardinato.

Alla luce di quanto sopraesposto, è possibile concludere che anche l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di un ente privato destinatario dell'attività della PA rientra nell'ambito di applicazione del c.d. divieto di pantouflage quale incarico in destinazione e, ove sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla disposizione in esame, troverà applicazione il predetto divieto.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 22 febbraio 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente